

# CAMERA DEI DEPUTATI

N. 715

## DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DELL'INTERNO  
(RESTIVO)

DAL MINISTRO DELLA SANITÀ  
(ZELIOLI LANZINI)

E DAL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE  
(BOSCO)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEL TESORO E AD INTERIM DEL BILANCIO  
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA  
(COLOMBO EMILIO)

### Provvidenze in favore dei mutilati ed invalidi civili

*Presentato alla Presidenza il 20 novembre 1968*

ONOREVOLI COLLEGHI! — Nello sviluppo più recente della legislazione italiana nel campo della protezione sociale verso le classi meno abbienti, una nuova categoria di soggetti ha assunto una posizione di rilievo: quella dei mutilati ed invalidi civili.

Tale categoria è, senza dubbio, degna della più vigile attenzione e della più fervida solidarietà da parte dei poteri pubblici, sia per la penosità che è insita, sul piano umano, in ogni minorazione di ordine fisico, sia per la varietà delle cause invalidanti, il che rende cospicuo il numero dei minorati e necessaria una pluralità di interventi in loro favore, sia in relazione alle possibilità del recupero produttivo degli invalidi e soprattutto all'esigenza di alleviarne i disagi allorché l'inabilità sia totale e permanente e

ad essa si associ la penuria di risorse economiche individuali.

Il legislatore, infatti, ha particolarmente riguardato gli invalidi civili con tre provvedimenti di notevole importanza:

a) con legge 23 aprile 1965, n. 458, che ha istituito un ente pubblico a carattere associativo e rappresentativo della categoria, a livello nazionale, soggetto alla vigilanza dei Ministeri dell'interno e della sanità: l'Associazione nazionale mutilati ed invalidi civili;

b) con la legge 6 agosto 1966, n. 625, che ha disposto in favore dei mutilati ed invalidi civili provvidenze nel campo sanitario, della formazione professionale e dell'assistenza economica;

c) con la legge 2 aprile 1968, n. 482, recante la nuova disciplina generale delle as-

sunzioni obbligatorie presso le pubbliche amministrazioni e le aziende private, nel quadro della quale la categoria degli invalidi civili è oggetto di speciale considerazione.

La ricordata legge n. 625 del 1966, come si è accennato, ha previsto, in favore della categoria di cui si tratta, tre settori di intervento e cioè: l'assistenza sanitaria specifica (articoli 1 e 2); le provvidenze per l'orientamento, la qualificazione e la riqualificazione professionale (articolo 3); l'assistenza economica a carattere continuativo, in forma di assegno mensile di lire 8.000 per i minorati che siano riconosciuti permanentemente inabili al lavoro e che versino in condizioni di bisogno (articolo 5).

In rapporto a tale triplice tipologia di prestazioni protettive, sono impegnati nella attuazione di esse, secondo le rispettive competenze, i tre Ministeri, della sanità, del lavoro e previdenza sociale e dell'interno; correlativamente, le norme per il finanziamento (articolo 12 della legge n. 625) hanno considerato le spese connesse all'assistenza sanitaria specifica e al finanziamento delle apposite Commissioni sanitarie, quelle inerenti all'orientamento e alla formazione professionale e quelle concernenti l'assegno mensile di assistenza per gli invalidi civili bisognosi.

È saliente, peraltro, notare che il finanziamento per le accennate attività è stato limitato, dal citato articolo 12, ad un periodo triennale e cioè al triennio 1966-1967-1968, che viene a scadere con il 31 dicembre prossimo.

Ciò posto, a fronte della rilevanza sostanziale delle norme del 1966 che hanno stabilito le provvidenze in questione in favore di una categoria di minorati meritevole di particolare riguardo e sostegno, si pone ormai evidente, sul piano etico e sociale, il principio della continuità degli interventi protettivi in questo settore, trattandosi di una provvida azione dello Stato la quale trova il suo fondamento nei precetti dettati dall'articolo 38 della Costituzione e che, pertanto, postula la prosecuzione senza limitazioni di ordine cronologico.

A tali moventi è ispirato l'unito disegno di legge, con il quale si provvede a prorogare, con decorrenza dall'anno finanziario 1969 e senza limiti di tempo, il finanziamento per i tre settori di intervento, di competenza dei Ministeri dell'interno, della sanità e del lavoro.

Per quanto concerne l'assegno mensile di assistenza di cui all'articolo 5 della legge,

il disegno di legge determina, per l'anno finanziario 1969, la somma necessaria in lire 9.000.000.000, in relazione allo sviluppo espansivo dell'attività assistenziale in questione, in rapporto all'incremento numerico degli assistibili.

Tale previsione finanziaria per l'esercizio predetto è fondata su realistiche valutazioni, in base allo svolgimento del servizio e agli elementi acquisiti periodicamente dal Ministero dell'interno circa l'attività concessiva da parte dei competenti organi periferici.

È emerso, infatti, dalle più recenti rilevazioni statistiche, che, alla data del 30 giugno corrente anno, sono state prodotte 453.853 domande alle competenti commissioni sanitarie, che detti organi tecnici ne hanno esaminate il 54,20 per cento (246.114) e che gli invalidi riconosciuti totalmente e permanentemente inabili al lavoro sono in numero di 85.556, pari al 34,76 per cento degli accertamenti medici eseguiti.

È risultato, altresì, che i comitati provinciali di assistenza e beneficenza pubblica, dopo i prescritti accertamenti di natura economica, hanno autorizzato od hanno in corso di autorizzazione la concessione dell'assegno mensile per un numero pari al 76,50 per cento degli invalidi riconosciuti inabili al lavoro (oltre 61.000).

Applicando detti valori percentuali al numero delle domande ancora da esaminare (207.739), si può prevedere che, conclusa la prescritta istruttoria, circa 116.000 invalidi civili potranno conseguire il diritto all'assegno entro il 1969.

Va considerato, peraltro, che una parte degli assegni viene corrisposta in misura ridotta ai sensi del terzo e quarto comma dell'articolo 5 della legge n. 625.

Inoltre, poiché il beneficio decorre dal primo giorno del mese successivo al riconoscimento dell'inabilità e comunque da non oltre un anno dalla data della domanda, molte delle istanze che verranno esaminate nel corso del 1969 dalle apposite commissioni sanitarie comporteranno il pagamento dell'assegno non già per l'intero anno bensì per una parte di esso.

D'altro canto, pure a fronte dell'incremento degli aventi diritto, va tenuto anche presente che una rilevante aliquota dei beneficiari è di età avanzata con prevedibile cessazione dell'assistenza per mortalità.

Tali molteplici elementi inducono a ritenere che l'onere finanziario per l'anno 1969 può essere commisurato a lire 9.000.000.000,

somma corrispondente, in sostanza, all'assistenza di circa 100.000 unità.

Per provvedere all'assistenza sanitaria specifica, di cui all'articolo 1 della legge n. 625 e per il funzionamento delle commissioni sanitarie nonché per gli esami e ricerche clinico-diagnostiche, di cui agli articoli 7, 8 e 9 della legge stessa, il progetto normativo prevede lo stanziamento nel bilancio del Ministero della sanità, rispettivamente, della somma di lire 3.850.000.000 e di lire 850 milioni.

In ordine a tale settore di interventi, è da notare che con l'ultimo comma dell'articolo 1 del disegno di legge viene previsto che il Ministero della sanità, nei limiti della spesa di lire 3.850.000.000 e nella misura non superiore al 20 per cento, possa concedere contributi e sussidi per favorire la costruzione, l'adattamento, l'impianto e il miglioramento di attrezzature di centri di riabilitazione per motulesi e neurolesi nonché per la formazione di personale medico e paramedico specializzato e per stimolare lo stu-

dio delle malattie causa di motulesioni e neurolesioni.

Tale previsione risponde all'esigenza di incentivare le iniziative e potenziare le strutture sanitarie volte alla riabilitazione dei motulesi e neurolesi nonché di promuovere e realizzare la qualificazione del personale sanitario e parasanitario specializzato, al fine di avviare una decisa azione di recupero funzionale degli invalidi civili interessati.

Per quanto si attiene al settore dell'orientamento e della formazione professionale di cui all'articolo 3 della legge n. 625 e alle spese attinenti all'acquisto e rinnovo delle attrezzature didattiche nonché all'istituzione di centri speciali di rieducazione e di appositi centri sperimentali, il disegno di legge prevede la dotazione finanziaria di lire 300.000.000, nel bilancio del Ministero del lavoro e della previdenza sociale. Ciò, allo scopo di non interrompere l'attività formativa già intrapresa proficuamente in favore degli invalidi e dei mutilati civili e di non deludere le aspettative di tali lavoratori.

## DISEGNO DI LEGGE

### ART. 1.

Per far fronte alle spese relative alle provvidenze previste dalla legge 6 agosto 1966, n. 625, in favore dei mutilati ed invalidi civili, sono iscritte annualmente, a decorrere dall'anno finanziario 1969, negli stati di previsione della spesa dei Ministeri dell'interno, della sanità e del lavoro e della previdenza sociale, le seguenti somme, che sono così ripartite:

#### 1) Ministero dell'interno:

per il pagamento dell'assegno mensile di assistenza, di cui all'articolo 5 della legge n. 625 . . . . L. 9.000.000.000

#### 2) Ministero della sanità:

a) per l'assistenza sanitaria specifica di cui all'articolo 1 della legge n. 625 L. 3.850.000.000

b) per il funzionamento delle commissioni sanitarie e per gli esami e ricerche clinico-diagnostiche, di cui agli articoli 7, 8 e 9 della legge n. 625 . . . . L. 850.000.000

3) Ministero del lavoro e della previdenza sociale:

per l'orientamento e la formazione professionale di cui all'articolo 3 della legge n. 625, ivi comprese le spese attinenti all'acquisto e al rinnovo delle particolari attrezzature didattiche necessarie nonché all'istituzione di centri speciali di rieducazione e di appositi centri sperimentali, quale contributo devoluto alla speciale gestione già istituita in seno al Fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori, di cui all'articolo 62 della legge 29 aprile 1949, n. 264 . . . . . L. 300.000.000

Le somme stanziare con l'articolo 12 della legge n. 625 e con la presente legge, non impegnate nell'esercizio cui si riferiscono, possono essere utilizzate negli esercizi successivi.

Il Ministero della sanità, nei limiti di spesa previsti dal primo comma n. 2 lettera a) e nella misura non superiore al 20 per cento, ha facoltà di concedere contributi e sussidi per favorire la costruzione, l'adattamento, l'impianto ed il miglioramento di attrezzature dei Centri di riabilitazione per motulesi e neurolesi. Ha facoltà, altresì, di concedere contributi e sussidi per la formazione di personale medico e paramedico specializzato e per stimolare lo studio delle malattie specie a carattere congenito o progressivo, causa di motulesioni e neurolesioni.

ART. 2.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge per l'anno 1969 si provvede mediante riduzione dello stanziamento del capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro dello stesso anno, destinato a far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.